ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SERGIO ATZENI" – CAPOTERRA (CA)

INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL 23/10/2020

Riepilogo interazioni e modifiche.
1. Integrazione approvata dal Consiglio di Istituto il 11/09/2023.
2. Modifiche all'Integrazione al Regolamento approvate dal Consiglio di istituto del 17/10/2025 a seguito della nota MIM 3392/2025.
3. Modifiche all'Integrazione al Regolamento approvate dal Consiglio di istituto il 09/01/2026 a seguito del DPR 134/2025.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 129/2019;
PREMESSO che l'11/09/2023 è stato approvata dal Consiglio di Istituto l'integrazione al Regolamento d'Istituto del 23.10.2020, già approvato dal Commissario straordinario, nella parte relativa al comportamento degli alunni e al procedimento disciplinare;
PREMESSO che il 17/10/2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto una modifica all'integrazione del Regolamento di istituto dell'11/09/2023 a seguito della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3392 del 16.06.25 " *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*";
CONSIDERATO il DPR 134/2025 del 08/08/2025 di modifica del DPR 249/1998 (già modificato dal DPR 235/2007) denominato "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" ;
VERIFICATA la necessità di modificare ed integrare il Regolamento di Istituto nel rispetto delle disposizioni del DPR 134/2025;
VALUTATE le proposte di modifica deliberate dal Collegio dei Docenti in data 07/01/2026;

ADOTTA
le seguenti modifiche all'integrazione al Regolamento di Istituto approvato in data 23 ottobre 2020.

CAPO X e CAPO XI – INTEGRAZIONI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 75 – Validità delle integrazioni

Le seguenti integrazioni aggiornano e sostituiscono quanto previsto nei precedenti articoli per le stesse fattispecie.

CAPO X

Art. 76 - Norme di comportamento per gli alunni

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti, del personale ATA, del Dirigente scolastico, dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per sé stessi e necessario a una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe. Le assenze vanno sempre giustificate: gli alunni maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Il mezzo di comunicazione ordinario tra scuola e famiglia è costituito dal Registro Elettronico e dalla Bacheca Web, disponibili nelle apposite APP informatiche, nonché dalle circolari pubblicate nel sito ufficiale della scuola. Le famiglie e gli alunni, ognuno per le proprie competenze, sono invitati a consultarli per controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola, la propria conferma per presa visione.
4. Anche in caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della straordinaria circostanza.
5. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule né produrre schiamazzi o tumulti che disturbino l'attività didattica delle altre classi.
6. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione o sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
7. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale di corsa e simili): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto nel rispetto delle più elementari norme di igiene e pulizia.
9. Saranno puniti con severità gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno che all'esterno della scuola: tutti devono poter frequentare le attività scolastiche con serenità, senza dover subire le prepotenze di altri.
10. Gli alunni devono gettare i rifiuti negli appositi contenitori, posizionati nell'Istituto, rispettando la corretta differenziazione. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non dovessero rispettare siffatte regole.
11. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
12. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni, nonché l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore; la scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
13. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Coloro che dovessero arrecare danni al materiale o alle suppellettili della scuola o della Provincia dovranno risarcirli pecuniariamente.
14. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei e intrattenersi con loro nei locali di appartenenza della scuola.

Art. 77 – Orario delle lezioni

1. Le lezioni iniziano alle ore 8:30 e l'ingresso degli alunni è previsto per le ore 08:25. Non è consentito agli studenti accedere ai locali della scuola prima delle 08:25.
2. L'ingresso degli studenti ritardatari è ammesso sino alle ore 8:35.
3. Lo studente che entra in aula tra le ore 8:31 le ore 08:35 viene ammesso dal docente della prima ora il quale, previa verifica della validità della motivazione del ritardo, lo annota sul Registro Elettronico della classe.
4. L'alunno che si presenta a scuola dopo le ore 8:35 viene inviato in Presidenza che, valutata la motivazione del suo ritardo, lo ammette alle lezioni della prima ora oppure a quelle del docente che presta servizio alla seconda ora. Nell'eventualità in cui l'alunno fosse ammesso in classe alla seconda ora, il ritardo sarà computato come un'ora di assenza. Fanno eccezione unicamente gli alunni pendolari precedentemente autorizzati e quelli accompagnati dai genitori con adeguata giustificazione.
5. Gli alunni che arrivano in sistematico ritardo a causa dei trasporti pubblici, devono presentare al Dirigente scolastico la richiesta di autorizzazione permanente di ingresso posticipato, che, per gli alunni minorenni, deve essere firmata dai genitori. La richiesta va corredata dagli orari dei mezzi di trasporto.
6. Eventuali reiterati ingressi in ritardo prevedono una sanzione disciplinare secondo le disposizioni del presente Regolamento. Tutti i ritardi devono essere giustificati con le stesse modalità previste per le assenze giornaliere, cioè utilizzando il Registro Elettronico.
 In caso di ritardi con conseguenti ripetuti ingressi posticipati alla seconda ora, può essere disposto per l'alunno il divieto di ingresso posticipato per il proseguimento dell'anno scolastico. Tale divieto è valido anche nel caso in cui l'alunno minorenne fosse accompagnato da un genitore, salvo eccezioni per giustificati motivi.
7. Lo studente può uscire anticipatamente dall'edificio scolastico solo al cambio dell'ora e, se non in via eccezionale, non prima delle ore 11:30. L'alunno maggiorenne deve presentare richiesta scritta di uscita anticipata almeno il giorno precedente, indicandone la motivazione. Qualora la motivazione non dovesse essere ritenuta valida, ma lo studente, pur privo di permesso, uscisse ugualmente da scuola in anticipo, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.
8. Lo studente minorenne può uscire solo se accompagnato dal genitore o da un suo incaricato che presenti delega scritta, corredata sia dal proprio documento di riconoscimento sia da quello del delegante. L'autorizzazione all'uscita anticipata viene accordata dalla Presidenza. In caso di assenza o indisponibilità temporanea di quest'ultima, l'autorizzazione è concessa dal docente in servizio nella classe al momento dell'uscita, il quale comunque la annota nel registro elettronico della classe. A ogni modo, il personale ATA deve aver cura di indicare ogni uscita anticipata nell'apposito registro da compilare dettagliatamente: con i dati dello studente maggiorenne oppure gli estremi del documento di riconoscimento dell'accompagnatore dello studente minorenne, nonché la firma contestuale del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
9. Non sono autorizzate uscite anticipate in assenza dei genitori o di loro delegati. Non sono ammesse autorizzazioni telefoniche; per casi eccezionali è possibile autorizzare l'uscita anticipata di un minorenne senza la presenza dell'accompagnatore, ma unicamente a discrezione della Presidenza e purché sia stata inoltrata debita richiesta con congruo anticipo, per mezzo di una PEC del genitore/tutore, corredata da copia del documento di riconoscimento, oppure previa richiesta presentata personalmente dal genitore/tutore.
10. Le autorizzazioni di uscita anticipata per motivi sportivi sono concesse solo se corredate dalla richiesta della Società sportiva interessata e della famiglia.
11. In caso di improvvisa indisposizione, tale da non consentire all'alunno un'ulteriore permanenza in classe, l'insegnante informerà la Segreteria che, a propria volta, avviserà la famiglia tramite telefono o messaggio. Gli alunni potranno uscire solo se accompagnati dal genitore o da persona delegata, come previsto ai punti precedenti.

12. Per le visite e i controlli medici, per cui sicuramente si è in possesso di una prenotazione, i genitori sono invitati a presentare anticipatamente richiesta scritta, indicando l'ora in cui lo studente dovrà uscire.
13. Nei plessi scolastici l'autorizzazione all'uscita anticipata e/o all'ingresso posticipato viene disposta da un docente appositamente delegato dalla Presidenza e, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal docente in servizio nella classe, secondo le stesse modalità già indicate per la sede centrale.
14. Tutte le uscite anticipate devono essere trascritte sul Registro Elettronico e computate nel numero delle assenze.
15. Modifiche alle disposizioni del presente articolo potranno essere stabilite dal Dirigente scolastico o dagli organi collegiali, ciascuno per quanto di competenza, in funzione delle esigenze particolari che dovessero presentarsi in futuro, al fine di garantire il buon andamento dell'attività didattica.

Art. 78 – Giustificazioni

1. Tutte le assenze, anche quelle collettive (partecipazioni a scioperi o manifestazioni) devono essere giustificate tramite Registro Elettronico; la giustificazione, compilata nel Registro Elettronico dal genitore per gli alunni minorenni o direttamente dallo studente, se maggiorenne, deve essere verificata dal docente della prima ora.
2. Per le assenze maggiori a 5 (cinque) giorni consecutivi, dovute a malattia, occorre allegare alla giustificazione apposita certificazione medica, da inviare a cura della famiglia con almeno un giorno d'anticipo all'indirizzo e-mail istituzionale della scuola.
3. Per le assenze maggiori a 5 (cinque) giorni consecutivi, non dovute a malattia, occorre allegare alla giustificazione un'autocertificazione da inviare a cura della famiglia con almeno un giorno d'anticipo all'indirizzo e-mail istituzionale della scuola.
4. L'alunno minorenne che, al rientro da un'assenza maggiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, non presentasse regolare giustificazione con certificato medico o autocertificazione, sarà ammesso a scuola con riserva e non potrà rimanere in aula. Ricevuta la segnalazione da parte del docente, l'alunno stazionerà in apposito spazio dell'Istituto, mentre la Segreteria didattica avrà cura di avvisare la famiglia per riportarlo a casa. Qualora quest'ultima fosse in grado produrre la giustificazione in breve tempo, lo studente stazionerà nel suddetto spazio fino al momento in cui la Dirigenza lo autorizzerà a rientrare in aula.
5. Se l'alunno è maggiorenne, non potrà rimanere a scuola e sarà invitato a uscire. La sua riammissione in classe potrà avvenire unicamente a seguito di regolare giustificazione.

Art. 79 – Uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici

1. In tutti i locali della scuola è vietato utilizzare lo *smartphone*, nonché qualsiasi altro dispositivo elettronico e di intrattenimento durante le attività didattiche.
2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti, depositati e opportunamente custoditi in specifici contenitori all'interno delle aule: gli alunni, all'ingresso in aula, depositeranno il loro cellulare o dispositivo elettronico e lo riprenderanno all'uscita. In ogni caso, sarà cura del docente in servizio decidere quando sia opportuno l'utilizzo dei dispositivi personali nel corso delle attività didattiche.
3. Qualora si presentasse l'esigenza di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, le medesime potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici della scuola.
4. Nel caso in cui lo studente fosse sorpreso a utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, incorrerà nelle sanzioni previste dal regolamento.
 Qualora lo studente fosse sorpreso a utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami test, etc.), quest'ultima sarà ritirata e il docente deciderà se annullarla e come valutarla. Non saranno previste specifiche prove di recupero.

5. Nel caso in cui lo studente fosse sorpreso ad utilizzare il cellulare per effettuare riprese o fotografie nei locali o nelle pertinenze dell'istituto o comunque in qualunque luogo anche esterno all'Istituto dove si svolge attività didattica, questo comporterà un aggravamento della sanzione disciplinare.
6. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici di loro competenza. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
7. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei *social network* che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

Art. 80 – Ruolo dei genitori

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. È opportuno che i genitori cerchino di:
 - trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il proprio futuro e la propria formazione culturale;
 - stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola;
 - partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - vigilare sulle modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
 - sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
 - educare a un comportamento corretto durante tutte le fasi della vita scolastica.
3. In caso di indizione di scioperi del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e in congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In situazioni di emergenza, verranno comunque impartite opportune disposizioni.
4. Allo scopo di mantenere una collaborazione costruttiva tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati a sfruttare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe e richiedendo colloqui individuali, previo appuntamento con i docenti. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni provenienti dalle famiglie.

Art. 81 – Accesso dei genitori nei locali scolastici

1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.
2. Durante le attività didattiche, l'ingresso dei genitori nella scuola è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici, qualora abbiano un appuntamento con i docenti ovvero con il Dirigente o i suoi collaboratori oppure dovessero recarsi negli uffici scolastici negli orari di ricevimento.

Art. 82 – Uso dei laboratori e delle aule speciali

1. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio e il docente di turno sono tenuti a interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, nonché a segnalare tempestivamente la situazione in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza, altresì al fine di individuare eventuali responsabili.

2. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine.

Art. 83 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente. È esclusa a priori la circolazione di informazioni pubblicitarie a scopo economico.

CAPO XI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 84

1. Il compito principale della scuola è educare e formare, pertanto anche l'azione disciplinare e l'eventuale provvedimento/sanzione devono essere intesi come una scelta educativa e formativa.
2. La scuola potrà applicare quanto previsto nel regolamento anche per fatti commessi dagli alunni nei pressi della scuola.
3. Il riferimento normativo del regolamento è lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" di cui al DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR, nel seguito indicato come "Statuto".

Art. 84bis

Si riporta nel seguito quanto disposto dal DPR 249/1998 e ss.mm. e ii.

Art. 3 Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti
che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. […]
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur
non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.))
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto

anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore […], che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori […], ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. […]

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 85 - Procedimento disciplinare davanti agli organi collegiali

1. Il Consiglio di Classe con funzioni disciplinari è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa oppure, su richiesta motivata da parte di uno o più docenti del Consiglio di Classe, a seguito del comportamento scorretto di uno o più alunni, nel tempo più breve possibile dopo gli opportuni approfondimenti.
2. La convocazione avviene previa circolare da notificare alle famiglie degli alunni interessati, nonché a questi ultimi, se maggiorenni, tramite e-mail o fonogramma. Qualora si consideri necessario, al fine di rendere immediata la sanzione dopo aver tenuto conto della gravità dell'infrazione rilevata, il Consiglio di Classe può essere convocato d'urgenza nella stessa giornata in cui si è verificato il fatto contestato.
3. Lo studente convocato per il procedimento disciplinare potrà esporre le proprie ragioni verbalmente, in occasione della riunione, o anticipatamente per iscritto al Dirigente scolastico e al Consiglio di Classe. Lo studente minorenne non potrà partecipare al Consiglio di classe con funzione disciplinare in caso di assenza dei genitori o di un eventuale tutore. Anche in quest'ultimo caso, è fatta salva la possibilità da parte dell'alunno di inviare le proprie ragioni in forma scritta.
4. Qualora i genitori e lo studente non partecipassero alla riunione, quest'ultima sarà ugualmente valida e il Consiglio di Classe procederà sulla base degli atti, delle testimonianze in proprio possesso e delle eventuali memorie scritte dello studente e/o dei suoi genitori fatti pervenire alla scuola anticipatamente. In nessun caso i genitori possono delegare la presenza alla riunione ad altre persone, in quanto -ai sensi del codice civile- la responsabilità genitoriale non è delegabile.
5. Se il Consiglio di classe dovesse deliberare un provvedimento sanzionatorio, la segreteria didattica ne darà comunicazione alla famiglia tramite fonogramma o altro mezzo e annotazione sul Registro Elettronico visibile ai genitori. Nelle comunicazioni devono essere specificate la motivazione e la data a cui si riferisce il provvedimento. I docenti del CdC restano comunque a disposizione delle famiglie per qualsivoglia chiarimento.
6. Al Consiglio di classe partecipano e votano anche i rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori, come previsto dal DPR 249/1998 e ss.mm.ii. Qualora il rappresentante degli alunni o dei genitori risultasse direttamente coinvolto nei fatti oggetto di discussione, dovrà abbandonare la riunione astenendosi dal partecipare alla votazione e alla discussione che la precede.

Art. 86 - Attività da svolgersi in caso di allontanamento dello studente dalle lezioni.

1.L'allontanamento dalle lezioni a seguito di sanzione disciplinare può essere:
- parziale ed interessare soltanto una parte delle ore di lezione giornaliere (restando ferma la partecipazione nelle altre ore alle lezioni ordinarie),
- totale per l'intera giornata o periodo.

Il consiglio di classe formalizzerà il percorso personalizzato previsto per lo studente durante l'allontanamento, in base alle risorse disponibili e in accordo con la Presidenza.

2.Per le attività previste a seguito dell'allontanamento dello studente presso le strutture ospitanti o all'interno della scuola, il consiglio di classe individuerà al suo interno un docente con la funzione di tutor e di monitorare il corretto svolgimento del percorso.

Qualora le attività si svolgano all'interno della scuola è prevista l'assistenza del personale scolastico al fine di garantirne la corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza. Nel caso in cui non si abbia a disposizione il personale scolastico per tutte le ore di lezione, potrà essere predisposto un orario personalizzato ridotto.

Le attività riguardano *l'approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare* (allontanamento sino due giorni) e *attività di cittadinanza attiva e solidale* (allontanamento superiore ai due giorni).

Esse possono riguardare i seguenti temi e perseguire i seguenti obiettivi:

- rendere più accogliente la scuola tramite azioni di pulizia, ripristino degli arredi e degli strumenti didattici;
- ripristino del danno arrecato ai beni della scuola;
- miglioramento del comportamento attraverso specifiche attività improntate alla relazione e al rispetto delle persone (collaborazione con il personale ausiliario nelle proprie mansioni);
- manutenzione del verde, attività di giardinaggio nell'orto didattico;
- percorsi di riavvicinamento al dialogo educativo mediante interventi didattici individualizzati, opportunamente programmati dal Consiglio di Classe;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
- produzione di elaborati e assegnazione di consegne che inducano lo studente alla riflessione;
- creare contenuti digitali (video, podcast, articoli) per promuovere la cittadinanza attiva;
- aiutare il personale scolastico in biblioteca, nei laboratori o nell'archiviazione di materiali;
- supportare il personale scolastico in attività organizzative (eventi, giornate tematiche);
- partecipare a progetti di peer education su rispetto, legalità e convivenza civile;
- supportare compagni di scuola nello studio e nelle attività didattiche, qualora riguardi studenti con disabilità le attività saranno svolte in collaborazione con i docenti di sostegno);
- riconoscere la gravità dei comportamenti violenti e le loro conseguenze sugli altri e sulla comunità scolastica;
- riflettere sulle proprie emozioni e imparare a identificarle;
- accettare le regole scolastiche come strumenti di convivenza e non come imposizioni punitive;
- sviluppare strategie di autocontrollo;
- imparare tecniche di comunicazione non violenta per esprimere bisogni e opinioni;
- comprendere il punto di vista degli altri e le conseguenze delle proprie azioni;
- partecipare ad attività di gruppo che favoriscano la collaborazione e il rispetto reciproco;
- dimostrare atteggiamenti di rispetto verso compagni, docenti e personale scolastico;
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione e i diritti/doveri di cittadinanza;
- contribuire alla vita della classe con comportamenti costruttivi;
- definire obiettivi personali di miglioramento e monitorare i progressi;
- altre attività rientranti nella fattispecie di legge.

1. In caso di assenza dello studente e conseguente mancata partecipazione alle attività previste, il termine del periodo di allontanamento sarà posticipato sino alla sua completa realizzazione.
2. Qualora nel periodo di allontanamento dalle lezioni e durante le attività svolte all'interno della scuola, lo studente dovesse assumere comportamenti violenti e pericolosi nei confronti dei compagni del personale scolastico o danneggiare volontariamente beni di terze persone/della scuola, è previsto l'immediato allontanamento da scuola; in caso di studenti minorenni saranno chiamati i genitori per procedere con l'allontanamento. Entro il giorno successivo sarà nuovamente convocato il consiglio di classe per valutare nuovi provvedimenti disciplinari e, nell'attesa delle sue decisioni, lo studente non potrà essere riammesso a scuola, a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Art. 87 - Organo di garanzia e impugnazioni

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da:
 - il Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - due docenti, di cui uno nominato dal Consiglio di Istituto e uno dal Collegio dei docenti;
 - un rappresentante degli alunni;
 - un rappresentante dei genitori.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale, come previsto all'art. 5 dello Statuto.
4. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta e decide in via definitiva; lo stesso si esprime, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che dovessero sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 88 – Procedimento disciplinare, comportamenti scorretti e relative sanzioni

1. L'organo competente a disporre la sanzione procederà nel rispetto dei prospetti seguenti, contenenti i comportamenti non corretti degli studenti e la corrispondenza tra questi ultimi, i soggetti che li individuano, le relative sanzioni, l'organo competente a deliberarle e le modalità di comunicazione.
2. Qualora dovessero essere individuate fattispecie di comportamento scorretto non espressamente previste nelle sottostanti tabelle, si farà ricorso al criterio dell'analogia con le tipologie individuate.
3. L'applicazione della sanzione è commisurata alla gravità e alla reiterazione del comportamento scorretto e parimenti alle caratteristiche personali dell'alunno.

4. Il Consiglio di Classe può escludere dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione gli alunni che, avendo messo in atto comportamenti non corretti (formalmente segnalati) pericolosi per sé o per gli altri, o violenti nei confronti di persone o cose, richiedano una vigilanza individuale continua. Tale esclusione è motivata dall'impossibilità, per i docenti accompagnatori (generalmente pari a 1 docente ogni 12/15 alunni), di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento dell'attività didattica extracurricolare e la vigilanza del gruppo classe affidato, in un contesto esterno alla scuola.

PROSPETTO SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO NON CORRETTO	SOGGETTO CHE INDIVIDUA L'INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE A DISPORRE LA SANZIONE	COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
A - Frequenza scolastica irregolare.				
A-1 **Reiterati ritardi all'ingresso delle lezioni.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Dirigente scolastico.	Da S1 a S3	Docente (da S1 a S3) Dirigente scolastico (da S1 a S3) Consiglio di classe (da S1 a S3)	C1 – C2- C3
A-2 **Intrattenersi fuori dall'aula durante la lezione senza autorizzazione.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici. Dirigente scolastico.	Da S1 a S6	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S6)	C1 – C2- C3
A-3 **Assenze ingiustificate.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Dirigente scolastico.	Da S1 a S4	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S4)	C1 – C2- C3
A-4 **Allontanamento arbitrario e non autorizzato dall'istituto.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici. Dirigente scolastico.	Da S2 a S7. Se reiterato da S8 a S9.	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S9)	C1 – C2- C3

B - Disturbo delle attività didattiche.				
B-1 **Comportamento scorretto in classe (chiacchera continua, lancio di pezzi di carta, etc)**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici. Dirigente scolastico.	Da S1 a S6. Se reiterato S7.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S7)	C1 – C2- C3
B-2 Uso di apparecchiature non consentite (es smartphone, apparecchi digitali in genere che consentono la trasmissione di dati, suoni, immagini …)	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici. Dirigente scolastico.	Da S2 a S5. Se reiterato S6-S7.	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4, S5*) Consiglio di classe (da S1 a S6) (*) Il Dirigente scolastico può disporre la sanzione S5 direttamente su richiesta dei docenti del Consiglio di classe senza formale convocazione dell'O.C.)	C1 – C2- C3
C - Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri.				
C-1 **Insulti verbali o scritti a persone della comunità scolastica**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. DS.	Da S1 a S7. Se reiterato o di particolare gravità da S8 a S10.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
C-2 **Atteggiamenti discriminatori o diffamatori, anche attraverso l'uso improprio dei social.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S7. Se reiterato o di particolare gravità da S8 a S10.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
D - Comportamenti che impediscono la libertà di espressione o l'erogazione del servizio erogato dalla scuola				
D-1 **Ostacolare l'ingresso di allievi, docenti, operatori scolastici.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S7. Se reiterato o di particolare gravità da S8 a S10.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
D-2 **Ostacolare/disturbare/ritardare l'attività didattica e/o generale della scuola.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S7. Se reiterato o di particolare gravità da S8 a S10.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
D-3 **Impedire/limitare la libertà di espressione degli appartenenti alla comunità scolastica.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S7. Se reiterato o di particolare gravità da S8 a S10.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
E - Violenza fisica e morale versi gli altri				
E-1 **Aggressione verbale o fisica ad alunni, docenti, personale**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in	Da S2 a S7. Se reiterato o di particolare	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4, S11*) Consiglio di classe (da S1 a S9)	C1 – C2- C3

interno ed esterno alla scuola.	genere. Dirigente scolastico.	gravità da S8 a S10. S11	Consiglio di Istituto (S10) (*) Il Dirigente scolastico può disporre S11 convocando contestualmente il Consiglio di classe per motivi disciplinari nei confronti dell'alunno)	
E-2 **Bestemmiare e/o utilizzare espressioni scurrili o offensive.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S3. Se reiterato o di particolare gravità da S4 a S8.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S8)	C1 – C2- C3
E-3 **Mancanza di rispetto degli altri in relazione alla parità dei sessi, alla violenza di genere e a tutte le forme di discriminazione e pregiudizi etnici, sociali e culturali.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S3. Se reiterato o di particolare gravità da S4 a S8.	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S8)	C1 – C2- C3
F - Comportamenti che danneggino strutture e/o attrezzature della scuola o di personale interno o esterno.				
F-1 **Rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, e simili.**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S2 a S6. Se reiterato o di particolare gravità da S7 a S10 Risarcimento del danno	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
F-2 **Manomissione/danneggia_mento di libri, documenti e attrezzature in genere della scuola**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S2 a S6. Se reiterato o di particolare gravità da S7 a S10 Risarcimento del danno	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
F-3 **Sottrazione di beni della scuola o di terzi**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S2 a S6. Se reiterato o di particolare gravità da S7 a S10 Risarcimento del bene	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
F-4 **Lancio di oggetti all'interno e verso l'esterno della scuola**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S2 a S6. Se reiterato o di particolare gravità da S7 a S10	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3
G - Comportamenti che arrecano danno all'immagine di una scuola pulita				

G-1 **Scritte sui muri, porte, banchi e simili**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S2 a S6. Se reiterato o di particolare gravità da S7 a S8	Docente (da S2 a S4) Dirigente scolastico (da S2 a S4) Consiglio di classe (da S2 a S8)	C1 – C2- C3
H - Comportamenti che contrastano le norme di sicurezza e di tutela della salute.				
H-1 **Contravvenire al divieto di fumare**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S2. Se reiterato da S5 a S6	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4, S5*) Consiglio di classe (da S1 a S6) (*) Il Dirigente scolastico può disporre la sanzione S5 direttamente su richiesta dei docenti del Consiglio di classe senza formale convocazione)	C1 – C2- C3
H-2 **Mettere in atto altri comportamenti pericolosi o dannosi per sé e per gli altri, o vietati dalla legge)**	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S3. Se reiterato o di particolare gravità da S4 a S10. S11	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4, S11*) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10) (*) Il Dirigente scolastico può disporre S11 convocando contestualmente il Consiglio di classe per motivi disciplinari nei confronti dell'alunno)	C1 – C2- C3
I - Comportamenti inquadrabili come bullismo e cyberbullismo				
I-1 **Comportamenti inquadrabili come bullismo e cyberbullismo ai sensi delle norme vigenti per i quali non si individua una fattispecie di comportamento nei punti precedenti.** Si precisa che sono inquadrabili in questa fattispecie tutti i componenti del cosiddetto "branco", dal "bullo" ai "gregari" così come definiti dagli studiosi nella bibliografia.	Docenti della classe. Coordinatore di classe. Collaboratori Scolastici e personale ATA in genere. Dirigente scolastico.	Da S1 a S9. Se reiterato o di particolare gravità S10	Docente (da S1 a S4) Dirigente scolastico (da S1 a S4) Consiglio di classe (da S1 a S9) Consiglio di Istituto (S10)	C1 – C2- C3

LEGENDA SANZIONI

S1	Richiamo verbale - C1
S2	Ammonizione scritta sul Registro Elettronico - C1 o C2
S3	Ingresso in Istituto accompagnato dal genitore/tutore - C2
S4	Convocazione dei genitori/tutori a scuola - C2
S5	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni - C3
S6	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni sino a tre giorni - C3
S7	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni sino a cinque giorni - C3
S8	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni sino a dieci giorni - C3
S9	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni fino a quindici giorni - C3
S10	Allontanamento parziale o totale dalle lezioni oltre i quindici giorni con/senza frequenza sino alla sanzione massima prevista del DPR 249/1998 e ss.mm.ii. - C3
S11	Allontanamento immediato da scuola (con consegna ai genitori per i minorenni) in caso di pericolo di reiterazione del comportamento scorretto con eventuali gravi conseguenze per la comunità scolastica e immediata convocazione del CdC - C3

LEGENDA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE.

C1	Annotazione sul Registro Elettronico di classe a cura del Docente e/o del Dirigente scolastico
C2	Annotazione sul Registro Elettronico di classe a cura del Docente e/o del Dirigente scolastico e comunicazione alla famiglia con fonogramma a cura della Segreteria didattica.
C3	Annotazione sul Registro Elettronico di classe a cura del Docente e/o del Dirigente scolastico e notifica da parte della Segreteria didattica alla famiglia (obbligatoria per le sanzioni da S5 a S10).

Capoterra, 9 gennaio 2026